



Al Presidente della
10a Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)
Del Senato della Repubblica
Sen. Gianni Pietro Giroto
giannipietro.giroto@senato.it

Al Vicepresidente della
10a Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)
Sen. Paolo Ripamonti
paolo.ripamonti@senato.it

10a Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo)
Al Sen. Marco Croatti
marco.croatti@senato.it

Oggetto: Osservazioni e proposte Disciplina della professione di guida turistica, Senato ddl 1921 e 2087

Onorevole Gianni Pietro Giroto,
Onorevole Paolo Ripamonti,
Onorevole Marco Croatti,

Con la presente e nella qualità di Associazione che promuove il turismo come una scienza e un'economia che si sviluppa attraverso il lavoro etico e legale, grazie a servizi turistici professionali e sostenibili, vorremmo dare i nostri suggerimenti e le nostre proposte sulla Disciplina della professione di guida turistica e sui ddl 1921 e 2087 presentati.

Siamo grati delle proposte per l'emanazione di una legge di riordino della professione di guida turistica e condividiamo la definizione della professione regolamentata guida turistica.

La definizione della professione di Guida Turistica, che si riconferma con lo standard europeo EN13809:2003 e che soddisfa appieno la Costituzione e le politiche europee garantendo l'**abilitazione specifica** per ogni ambito di competenza nella specie geografico-storico ed il patrimonio di essa in totale, quali le regioni d'Italia. Così si afferma, in maniera definitiva, un'abilitazione per una singola regione, mentre per chi desidera lavorare in altre regioni, richiede un'integrazione, con esame di abilitazione, per la verifica delle proprie competenze e conoscenze delle caratteristiche storico-geografiche della nuova regione d'esercizio, sempre preservando il titolo abilitativo ed eliminando ogni presupposto e forma di discriminazione (come era già previsto nella legge quadro 217/1983).

La specializzazione è nodale ed indispensabile per la maggior parte delle professioni regolamentate (medico, ingegnere, ecc.) e non è convertibile; così una guida abilitata, su base di un ambito di competenza storico- geografica in Sardegna, non può illustrare Le gallerie degli Uffizi o gli scavi di Ercolano e vice versa.



Nel momento in cui un candidato voglia abilitarsi per altre regioni (e, quindi, specializzarsi in quell'area di competenza e del suo patrimonio storico-geografico) deve sostenere delle prove solo ed esclusivamente inerenti a quell'area specifica e non per l'intero paese, visto che, data la sua immensità, risulterebbe impossibile. Questa tipologia di abilitazione con specializzazione per la professione di "guida turistica" è già pratica in Spagna.

L'accesso all'esame per l'abilitazione dovrebbe essere concesso ai soli possessori di laurea. Mentre, in riferimento all'abilitazione, riteniamo che la formula di esame dovrebbe essere svolta ogni tre anni, così da poter dare l'opportunità ai candidati di prepararsi, affinando le competenze necessarie allo svolgimento della professione; questo va fatto senza prolungare il periodo di intervallo tra un esame e l'altro – così com'è avvenuto negli anni passati – in quanto questi intervalli incentivano l'abusivismo, in attesa dell'abilitazione.

Negli ultimi anni è stata promossa un'idea rispetto alle professioni regolamentate di "guida turistica" e di accompagnatore turistico" restrittiva, a causa delle ambiguità ed imprecisioni terminologiche (come l'uso generico di "guida") attraverso argomentazioni di molti politici europei, soprattutto britannici, e le loro interpretazioni, mosse da svariati articoli presenti in numerosi decreti nazionali. Al contrario, le sentenze europee avevano riconosciuto la possibilità, per gli Stati membri, di tutelare la corretta diffusione del proprio patrimonio storico-artistico e nazionale da parte chi è dotato di un'abilitazione specifica, secondo le normative appunto previste dallo Stato membro, poiché **"la corretta illustrazione del patrimonio culturale è parte integrante della sua tutela"** come ritenuto dalla Corte di giustizia europea (Causa C-180/1989).

Ricordando che, durante le XVI legislatura, sono stati adempiti correttamente gli obblighi d'Italia in merito alla Direttiva 2005/36 CE sulle professioni e che, già in quel tempo, il Parlamento ha affermato:

*"nel rispetto tuttavia delle disposizioni di attuazione della "direttiva qualifiche" 2005/36/CE; in virtù della **clausola di specialità**, contenuta anche nella direttiva "servizi", infatti, nel caso di contrasto tra le disposizioni della direttiva "servizi" e le disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici di attività di servizi o **professioni specifiche, queste ultime prevalgono sulla direttiva "servizi"**..."*

<https://leg16.camera.it/561?appro=682&L%27attuazione+della+direttiva+servizi>

si dimostra che, sia la normativa europea che quella italiana, confermano in modo chiaro e indubbio che la competenza della guida turistica abilitata richiama un'area determinata, mai per l'intero paese; ciò a sua volta riconferma che solo e solamente il titolo abilitativo "guida turistica" ha valenza per l'intero paese ed è subordinato all'obbligo di specializzazione. Evidentemente l'articolo 3 l.97/2013, così impreciso e vago, va in conflitto con le leggi europei e statali, e forse per questo motivo la legge è priva da decreti attuativi e ha subito bocciature TAR nel 2017. Con la nuova legge in discussione, si chiede messa per iscritto che l'articolo 3, legge 97/2013 cessa di avere efficacia.

Da notare l'eccellenza d'Italia fra tutti paesi dell'UE (assieme a Croazia) che correttamente ha recepito la direttiva europea 36/2005 e distingue le professioni regolamentate di "guida turistica" e "accompagnatore turistico".

Questi due titoli professionali, "Guida turistica" ed "Accompagnatore turistico", sono distinti e definite dal legislatore (sia italiano, che comunitario) così come anche all'interno della stessa scienza turistica e,



proprio per questo, non vi è alcuna possibilità di creare confusione e/o “incroci ibridi”; allo stesso modo, non possono esistere soprannomi, assolutamente illegittimi, quali “driver guide”, “guida esperienziale”, “guida enogastronomica”, “guida naturalistica”, “bike/vespa guida”, così come non vi è alcuna possibilità di fare un “registro unico di guide abilitate”. Viste queste contravvenzioni, l'utilizzo di questi altri titoli, potrebbe risultare un'infrazione verso il nostro paese, poiché l'UE non stabilisce che vi sia una “guida nazionale”, ma solo professioni regolamentate di “Guida Turistica” e “Accompagnatore Turistico”, determinato attraverso il sopracitato standard EN13809:2033.

Si chiede, inoltre, l'accesso libero e gratuito per sole guide turistiche abilitate in Italia in tutti i musei, aree archeologiche, parchi naturalistici e vulcanologiche, chiese e strutture religiose aperte al pubblico, anche durante mostre, eventi e tutto ciò che concerne la visita guidata senza alcuna restrizione su tutto il territorio del paese.

Può essere previsto che gli odierni elenchi con i dati delle guide turistiche abilitate finora per ogni singola regione di competenza vengono trasformati in albo professionale, ma con la condizione se affiancato con un albo professionale degli accompagnatori turistici per distinguere entrambi professionisti sia per il consumatore- turista, che per i professionisti del settore. Gli elenchi con i dati delle guide turistiche abilitate, devono essere aggiornati ogni anno, per massima trasparenza e garantire chi effettivamente esercita la professione.

Urge stabilire tariffe minime, che risultano essere indispensabili per i servizi professionali di guida turistici, così da evitare la mancanza dei contributi all'erario e il sistema nazionale di prevenzione. Invece il resto (il massimo delle tariffe) possono essere assolutamente libere. Questo per evitare la concorrenza sleale, ed evitare evasione ed elusione fiscali e, alla fine, questo sistema induce inevitabilmente all'esercizio di attività corruttive nonché alla formazione di gruppi di pressione, monopolio e caporalato.

Tutto quanto qui descritto segna l'urgenza di una legge che norma in modo indiscusso e soprattutto con regole chiari e facilmente applicabili al contrasto all'uso distorto dalle forze dell'ordine e le istituzioni. Ancora ad oggi si risente tanto l'inerzia burocratica e tecnica nell' applicare le sanzioni, addirittura guide turistiche estere proseguono a lavorare anche con multa non pagata, anche questo deve prevedere la nuova legge in discussione.

Lavoro occasionale/ temporaneo e/o stabilirsi in Italia.

Su base di quanto si evince dalle leggi odierne, richiediamo con forza l'inserimento nella nuova legge sulla professione di guida turistica e l'applicazione di **un unico criterio essenziale ed imperativo per l'accesso alla professione guida turistica (come indicato dalla Direttiva 2005/36/CE e direttiva UE 2018/958)- competenza professionale** che corrisponde alla specializzazione su determinata area storico-geografica ed il patrimonio di essa in tot e si indentifica, con le regioni in Italia, per l' esercizi della professione guida turistica; (in piena armonia con art. 6, comma 2 del UE 2018/958 ed altre normative che la precedono). Tale criterio **soddisfa le quattro condizioni del sistema giuridico europeo**: non è



discriminatorio, è giustificato da motivo di interesse generale, è idoneo a garantire conseguimento e certamente non va oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, garantendo il corretto funzionamento del mercato interno e, nel contempo, la trasparenza e un elevato livello di tutela sia degli operatori del settore che dei consumatori- turisti.

La mancanza di competenza su determinata area storico-geografica ed il patrimonio di essa in tot, conduce inevitabilmente alla frode, a danno del consumatore-turista, degli operatori turistici e, in generale, del prestigio del paese e dell'economia, oltre che e allo stesso concetto di turismo come bisogno di benessere psico-fisico e per il bisogno di apprendere, di conoscere, di migliorarsi del servizio specifico professionale (in piena armonia con la Costituzione art. 41, art. 9, art.32).

La formulazione dei periodi di lavoro occasionale e temporaneo va definita come frutto di una specificità del turismo italiano- la fortissima stagionalità che non garantisce occupazione dei professionisti guide turistiche per l'intero anno solare, ma per pochi mesi annui, dovuti anche da abitudini di viaggio delle varie nazionalità europee quasi sempre in alta e altissima stagione. Per esempio, i viaggiatori tedeschi si riuniscono in quattro mesi all'anno- metà marzo/maggio e poi settembre, abitudine tipica anche per scandinavi; gli spagnoli tra maggio e ottobre e lo stesso per le nazioni del centro e est Europa. L'occupazione dei professionisti del turismo che contribuiscono al fisco nazionale, va tutelata.

*/ lavoro occasionale che si limiti ad una sola volta e non oltre due giorni annui in unico ciclo, e per una guida turistica professionista, sempre e solo con preavviso di perlomeno tre giorni lavorativi, prima dell'inizio, con carta intestata e con in allegato da documento di un istituto nazionale di previdenza che certifichi, al momento dell'inoltro della domanda, il richiedente guida turistica, la esercita effettivamente e legalmente nel momento dell'inoltro della domanda. È importante che un professionista presenti documenti, perché le tabelle praticate ora, non garantiscono trasparenza.

Per semplificare l'accesso al lavoro occasionale, infatti, occorrono due documenti semplici, in possesso di ogni professionista e una email con i dati di un documento di riconoscimento alla istituzione italiana. Occorre stabilire che, in caso di mancata prova, le forze dell'ordine applicano le sanzioni e che vengono inoltrati all'ambasciata del paese per il recupero. L'accesso al lavoro occasionale è subordinato a reciprocità legislativa.

*/ lavoro temporaneo che si limiti ad una sola volta e non oltre venti giorni annui in unico ciclo, e per singolo professionista guida turistica, sempre e solo con preavviso perlomeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio, con carta intestata ed allegato di un documento di un istituto nazionale di previdenza che certifichi al momento dell'inoltro della domanda, che il richiedente guida turistica, ha l'esercizio effettivo e legale.

Per semplificare l'accesso al lavoro occasionale, infatti, occorrono due documenti semplici in possesso di ogni professionista e una email con i dati di un documento di riconoscimento alla istituzione italiana. Occorre stabilire che, in caso mancata prova, le forze dell'ordine possano applicare le sanzioni che vengono inoltrati all'ambasciata per il recupero. L'accesso al lavoro temporaneo è subordinato a reciprocità legislativa.



Lavoro occasionale e temporaneo, senza abilitazione della guida turistica in paese d'origine CE, basato solo da dubbi certificati di svariati corsi, non va ammesso, per motivi di mancata competenza e studi sostanzialmente differenti da quelli richiesti per l'abilitazione in Italia.

Lavoro occasionale e temporaneo per i cittadini extra UE, non va messo, per motivi di mancata competenza e studi sostanzialmente differenti da quelli richiesti per l'abilitazione in Italia.

Al riguardo del diritto di stabilimento dei lavoratori europei, nella nuova legge in discussione al Senato, si chiede l'obbligo di esame abilitante di specializzazione sull'area storico-geografica di effettivo esercizio della professione "guida turistica". Il riconoscimento del titolo professionale è automatico, ma l'esercizio va subordinato solo previo esame di abilitazione. Il tirocinio, come alternativa compensativa, va implementato se il candidato guida turistica è in possesso di laurea in Storia dell'arte e/o Archeologia e conoscenza accertata della lingua italiana e solo se il tirocinio si svolge come pubblico e trasparente, documentato con ogni dettaglio di andamento e con durata non meno di 18 mesi per dare il tempo che siano visitati e approfonditi tutti gli argomenti di monumenti, aree naturalistiche, luoghi storici della area prescelta dell'esercizio.

L'accesso allo stabilimento è subordinato a reciprocità legislativa solo tra i paesi membri CE e solo con messa in posizione fiscale del candidato in Italia e il pagamento delle dovute assicurazioni a norma di legge.

Nella nuova legge occorre specificare che, essendo una professione regolamentata, l'esame abilitante guida turistica non può essere sostituito con un tirocinio, come di fatto avviene. Lo scopo del tirocinio è l'applicazione in campo della teoria acquisita durante l'istruzione di studi universitari e non può prescindere dalla verifica scritta delle competenze; verifica che per eventuali possessori di certificati rilasciati in altri stati UE ed EXTRA-EU vale lo stesso.

Allo stato attuale l'uso dello strumento "tirocinio" non garantisce le competenze, poiché mancano modalità di controllo e esso si svolge più volte come un patto privato tra un candidato e una guida abilitata; di fatto la guida diventa "l'organo abilitante" e il tirocinante riceve un'abilitazione valida su tutto il territorio nazionale. Assurdo! In assoluto contrasto con i decreti di riconoscimento, dove il candidato già ha avuto riconoscimento del titolo professionale e si richiede solo un semplice attestato di svolgimento tirocinio. Con la nuova legge vorremmo che venissero abrogate tutte le abilitazioni rilasciate con tirocinio e sostituite con attestati di tirocinio come dalle norme europee ed i decreti di riconoscimento.

Paradossalmente per i possessori di certificati rilasciati in altri stati EU e persino EXTRA-UE ci sono casi in cui sia il MIBACT, afferma che: *"Il riconoscimento è subordinato a una misura compensativa in quanto la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia."* Dopo che non è stato superato né un esame, né un tirocinio, il candidato resta libero di lavorare in Italia occasionalmente e/o temporaneamente (senza alcuna norma e regolamentazione) con una paradossale accertata mancanza di competenza e in posizione di asimmetrico vantaggio rispetto alle guide turistiche regolarmente abilitate in Italia, che hanno esperito le procedure secondo legge, e lascia moltissimi dubbi legati anche all'evasione ed elusione fiscali! Questa prassi viziata, non può più essere praticata.



In conclusione, ribadiamo l'urgenza di una legge che norma in modo indiscusso e soprattutto con regole chiari e facilmente applicabili al contrasto all'uso distorto dalle forze dell'ordine e le istituzioni. Una nuova legge che non necessiti di ulteriori emendamenti e decreti, è applicabile al più presto.

Riteniamo ovviamente che, onde evitare di perseverare nell'errore, la legge in esame sulla professione di guida turistica intenda partire da basi corrette e non da erronee interpretazioni delle direttive europee, definendo contrasto all'uso distorto, che hanno portato a questo caos legislativo in cui ci ritroviamo da alcuni anni.

Restiamo a completa disposizione ed ulteriori chiarimenti dalla nostra grande esperienza in merito (tra di noi ci sono professionisti di quarta generazione- che hanno fatto la storia del turismo italiano), confidando nel buon senso e per una legge completa che effettivamente applica nel rispetto e le norme da legislative nazionali, quelle europee, della nostra costituzione.

Grazie mille!

Con stima,

Rimonti Riccardo

Presidente

Associazione IntelliNA

Napoli 19 Giugno 2021